

TITOLO I°
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Art.1
Confartigianato Imprese – Associazione Artigiani Venezia

E' costituita, con sede in Venezia, l'Associazione fra le imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente, cooperativo, consortile, di tutti i settori della produzione e dei servizi, Confartigianato Imprese – Associazione Artigiani Venezia. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipo scioglimento da deliberarsi da Consiglio Generale.

TITOLO II°
FINALITA', COLLEGAMENTI, ADESIONE

Art.2
Finalità

L'Associazione Artigiani Venezia è apartitica, autonoma, indipendente e senza fini di lucro. Essa ha le seguenti finalità:

- a) intraprendere ogni azione economica, politica e sindacale a difesa degli artigiani e delle piccole imprese associate;
- b) riunire, organizzare e sviluppare l'artigianato e le piccole e medie imprese della zona di Venezia e Comune di Cavallino Treponti mediante l'attività di federazione di mestiere e di mestiere, adottando tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) assistere e tutelare nel modo migliore gli interessi politici, economici e sindacali degli associati, dei loro settori o categorie di mestiere nei confronti di autorità politiche o amministrative, Enti ed altri Organismi, sia singolarmente che collettivamente, promuovendo lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione per mestiere o per gruppi di mestiere;
- d) favorire ed incentivare lo sviluppo economico, artistico e sociale del settore, approntando ogni iniziativa atta ad incrementare la crescita e lo sviluppo dell'artigianato e della piccola impresa;
- e) istituire e realizzare tutti quei servizi di carattere tecnico, amministrativo, contabile ed organizzativo, necessari per assistere gli associati, e in generale le imprese, negli adempimenti relativi alla gestione ed organizzazione delle loro aziende. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà curare l'amministrazione contabile per le imprese, l'amministrazione del personale, approntare le scritture obbligatorie e assistere le imprese e/o le persone fisiche in fase di Dichiarazione dei Redditi, seguire i rapporti e redigere pratiche presso Istituti previdenziali e assistenziali, le Camere di Commercio, i Comuni e tutti gli Uffici finanziari e le Amministrazioni, curare la consulenza e assistenza tecnico-legale degli adempimenti previsti dalla normativa civilistica, contrattualistica, amministrativa, fiscale, ambientale, previdenziale, del lavoro e della sicurezza;
- f) curare l'assistenza alle imprese associate in eventuali controversie contro la Pubblica Amministrazione e /o terzi;

g) espletare ogni altra funzione o compiti che derivi da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Autorità, nonché dalle direttive degli organi sociali.

Tali servizi possono essere forniti anche a imprese non associate, non costituite e a privati cittadini purché il loro numero non sia mai uguale o superiore al 50 per cento dei soci.

Detti servizi potranno essere erogati anche conto terzi.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può:

- 1) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati direttamente e/o tramite altre strutture anche controllate;
- 2) rappresentare gli associati partecipando alla vita politica, amministrativa, sociale e culturale del territorio designando, o contribuendo a designare, propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte;
- 3) aderire agli organismi della Confartigianato ai vari livelli anche mediante l'assunzione di partecipazioni;
- 4) favorire la costituzione di consorzi e cooperative, tra gli associati iscritti e tra le altre imprese per fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;
- 5) consultare e informare periodicamente gli associati o parte di essi, nonché le strutture aderenti alla Confartigianato o terzi su materie, anche di natura non sindacale, attraverso propri bollettini;
- 6) provvedere a organizzare e realizzare attività ricreative, viaggi, soggiorni turistici, missioni commerciali, partecipazione collettive e individuali a mostre e a fiere;
- 7) curare lo studio e la risoluzione dei problemi relativi alla regolamentazione e la disciplina dei rapporti di lavoro delle categorie cui appartengono le aziende associate;
- 8) effettuare e/o commissionare studi e ricerche di qualsiasi natura e divulgare gli stessi;
- 9) organizzare convegni, seminari e promuovere la tutela diretta ed indiretta degli associati tramite presenza nei mass media;
- 10) assumere iniziative volte a promuovere la formazione professionale e il progresso degli associati e delle loro aziende;
- 11) acquistare, vendere, affittare, attrezzare e gestire immobili anche da adibire a sede propria o dei propri uffici staccati, ovvero recapiti, e partecipare o costituire società, consorzi, e altri enti economici;
- 12) l'Associazione potrà svolgere attività di editoria;

L'Associazione Artigiani Venezia può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione si impegna altresì a svolgere tutti gli altri compiti che, in armonia con il presente statuto, con l'eventuale suo regolamento e con le direttive degli organi sociali responsabili, siano diretti al conseguimento dei fini generali e particolari di difesa e di tutela degli interessi e della dignità delle imprese associate e dei pensionati.

L'Associazione può promuovere e/o costituire organismi, enti e società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo società.

Art.3

Confartigianato Imprese – Associazione Artigiani Venezia: adesione alla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia

L'Associazione Artigiani Venezia aderisce alla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia e a Confartigianato Imprese o Confederazione.

L'Associazione Artigiani Venezia si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni dello statuto della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, del Regolamento e dell'eventuale

Codice Etico, nonché di tutte le deliberazioni assunte dai competenti Organi della stessa.
L'Associazione può ritirare in qualsiasi momento l'adesione alla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia e di conseguenza alla Confartigianato, previa delibera del Consiglio Generale e con le modalità descritte all'art. 25 dello Statuto Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia.

Art.4 Adesione

Possono aderire all'Associazione Artigiani Venezia tutte le imprese artigiane che esercitano le loro attività nel Comune di Venezia, Comune di Cavallino Treponti e oltre.

Possono aderire all'Associazione anche quelle piccole e medie imprese che non hanno la qualifica artigiana.

In particolare possono aderirvi anche società di capitali, in accomandita, consorzi e cooperative, anche di produzione lavoro, la cui attività rientri nell'ambito degli interessi generali dell'Associazione o dei settori e categorie ad essa aderenti.

I pensionati che hanno cessato l'attività di artigiani, possono far parte dell'Associazione corrispondendo una quota simbolica stabilita dal Consiglio Generale. Essi potranno costituire il gruppo Anziani - Anap. Il Presidente del gruppo parteciperà alle riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea con voto consultivo.

Parimenti si potranno costituire il gruppo "Giovani Imprenditori e Collaboratori Artigiani" e il Gruppo Donne Impresa cui Presidente parteciperà alle riunioni del Consiglio Generale e all'Assemblea con voto consultivo.

Art.5 Requisiti

Agli effetti dell'adesione sono considerate artigiane le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge 08 agosto 1985 n. 443, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane ed eventuali successive modificazioni anche se in attesa di iscrizione all'Albo o in contenzioso. Per piccole imprese, quelle, in qualsiasi forma costituite, purché non superino i limiti fissati dalle U.E.

Art.6 Obblighi del Socio

L'adesione si manifesta mediante sottoscrizione della "scheda di adesione" contenente:

- a) dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto;
- b) impegno al pagamento delle quote sociali deliberate nonché quelle per i servizi goduti;
- c) impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

L'iscrizione vale per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che non intervenga notifica di disdetta dell'adesione mediante invio di comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, entro il 31 agosto.

La cessazione di attività, debitamente comprovata, avrà effetto immediato ma non esonera l'impresa a versare l'intera annualità in cui si verifica.

La quota associativa è suddivisa in differenti parti tra le varie articolazioni del Sistema Confartigianato.

Il contributo associativo, determinato nell'ammontare e nelle forme per la sua riscossione dai

competenti Organi, che potrà anche essere differenziato per tipologia di associati o grado di utilizzo delle strutture e dei servizi associativi, deve essere ogni anno corrisposto all'associazione o agli Enti preposti alla riscossione.

La quota o contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti di aziende mortis causa.

In caso di mancato pagamento, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti di quegli associati inadempienti rispetto a tutte le obbligazioni da loro assunte nei confronti dell'Associazione stessa.

Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La qualità di associato non è trasmissibile.

E' esclusa la temporaneità dell'appartenenza associativa.

Art.7

Impegno organizzativo

Il Socio ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee e alle riunioni e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione. È tenuto all'osservanza delle norme statutarie ed al rispetto delle decisioni degli organi direttivi. È tenuto inoltre al rispetto degli accordi e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro che saranno stipulati dagli organi a ciò preposti.

La qualità di socio si perde:

- a) per perdita dei requisiti per l'ammissione. Il relativo accertamento è effettuato dalla Giunta Esecutiva e le risultanze comunicate all'interessato;
- b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto all'Associazione in qualunque momento;
- c) per condanne penali subite e passate in giudicato;
- d) per il compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali o materiali dell'Associazione;
- e) per comportamenti che danneggiano l'immagine dell'Associazione sia all'interno che all'esterno;
- f) per adesione ad altra Associazione imprenditoriale avente gli stessi scopi sociali o scopi contrastanti;
- g) per morosità, sia relativa alla Quota di Sistema che ad altre eventuali obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o di società di Servizi di sua emanazione.

Il recesso e l'espulsione non liberano il Socio dall'obbligo del pagamento delle quote associative maturate e di eventuali altre obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

Le imprese aderenti sono organizzate in Federazioni di Mestiere e Mestieri conformi per quanto possibile, tenuto conto della specificità territoriale, storica e culturale di Venezia, alla struttura delle Federazioni di Mestiere e Mestieri della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia.

La costituzione di un settore e di una categoria di mestiere deve essere approvata dal Consiglio Generale.

TITOLO III°
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8
Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione Artigiani Venezia:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) le Assemblee di Federazione di Mestiere;
- e) il Presidente e il Vice Presidente;
- f) il Presidente Onorario se nominato;
- g) il Collegio dei Sindaci;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art.9
L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il massimo organo di indirizzo politico e strategico dell'Associazione. Essa è composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti di Federazione di Mestiere nonché dai delegati di Mestiere eletti dalle Assemblee di Federazione di Mestiere nel numero di 2 ogni 10 organizzati e un ulteriore delegato ogni 10 associati oltre i primi 10 o frazione superiore a 5 in perfetta regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione.

L'Assemblea Generale può riunirsi, se necessario e opportuno, su convocazione del Presidente dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche a seguito di richiesta scritta e motivata da parte di un quarto dei rappresentanti dell'assemblea. La convocazione può avvenire anche in concomitanza di riunioni e convegni su particolari tematiche.

L'Assemblea Generale potrà esprimere gli indirizzi generali su temi di particolare importanza per una corretta politica a favore del comparto artigiano e delle piccole e medie imprese veneziane. Alle riunioni potranno partecipare, se invitati, tutti i Soci in regola con il tesseramento, esperti politici o amministratori, rappresentanti della Confartigianato o di altre realtà economiche.

Art.10
Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo politico, operativo e gestionale dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e Vice Presidente di Federazione di Mestiere, in regola con il versamento della Quota di Sistema al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione. Le Federazioni di Mestiere superiori a 150 aziende associate avranno 2 Vice Presidenti. Si riunisce di norma almeno 3 volte all'anno. Può essere convocato, in via eccezionale, anche su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri.

Art.11
Convocazione del Consiglio Generale

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale scritto e inviato almeno 8 giorni prima per corrispondenza, a mezzo fax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione il Consiglio Generale è valido con la presenza o rappresentanza di tutti i

componenti.

In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei componenti.

Ogni componente potrà, con atto scritto, farsi rappresentare in Consiglio da altro delegato.

Ogni componente ha diritto a un voto e non potrà assumere più di una rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni valgono le norme stabilite dal penultimo comma dell'Art. 15.

Art.12

Compiti del Consiglio Generale

Al Consiglio Generale compete:

- a) l'esame dei problemi interessanti la vita dell'Associazione e la determinazione delle direttive generali;
- b) l'esame dei problemi interessanti l'artigianato, le piccole imprese e le indicazioni circa l'attività degli organi dell'Associazione;
- c) l'esame e l'approvazione dei bilanci sociali;
- d) deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- e) Approvare eventuali Regolamenti interni;
- f) deliberare il recesso dell'adesione a Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale;
- g) eleggere tra i componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice e, ai sensi del successivo Art. 13, i 5 membri della Giunta Esecutiva;
- h) eleggere 3 revisori dei conti effettivi e 2 supplenti;
- i) eleggere 3 probiviri effettivi e 2 supplenti con la modalità di cui all' Art. 27, 1° c.;
- j) stabilire i rimborsi spese per le cariche di cui ai punti g), h), i);
- k) la nomina su proposta della Giunta del Segretario dell'Associazione;
- l) procedere alle modifiche del presente Statuto in base alle norme di cui al successivo Art.31.

Art.13

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 5 membri. Questi ultimi sono eletti dal Consiglio Generale tra tutti i soci candidati proposti. I membri della Giunta Esecutiva saranno eletti tenendo in massima considerazione il cumulo di incarichi e ricercando la massima apertura e condivisione delle responsabilità associative, nell'ottica di preparare nuovi dirigenti assicurando il debito ricambio.

Essa si unisce circa una volta al mese in relazione all'urgenza dei temi da trattare, su convocazione del Presidente o quando lo richiede almeno la metà dei suoi componenti ed entro 8 giorni.

Le riunioni sono valide con la partecipazione in prima convocazione della totalità dei componenti e in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di almeno metà più uno dei componenti medesimi.

Per la regolarità delle convocazioni l'avviso di convocazione va spedito a cura della Segreteria dell'Associazione almeno 8 giorni prima della riunione per corrispondenza ordinaria, mezzo fax ed e-mail.

In caso di urgenza può essere anche telefonica.

Art.14
Compiti della Giunta Esecutiva

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- b) elaborare dati e proposte per facilitare il lavoro del Consiglio;
- c) approntare il bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
- d) coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione;
- e) affidare di volta in volta ai singoli componenti compiti o incarichi specifici;
- f) deliberare l'assunzione, il licenziamento, le mansioni e il trattamento economico del personale;
- g) nominare le Commissioni che si rendessero necessarie;
- h) deliberare la sospensione di soci, compreso i dirigenti, per inosservanza dei doveri sociali e proporre al Consiglio l'espulsione;
- i) deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
- j) deliberare tariffe dei servizi;
- k) nominare persone estranee all'Associazione per particolari questioni di ordine tecnico e professionale;
- l) designare i rappresentanti dell'Associazione presso società, Enti o Istituzioni;
- m) nominare e destituire gli eventuali Delegati di Zona;
- n) informare il consiglio alla prima seduta utile delle delibere assunte.

Art. 15
Le Assemblee di Federazione di Mestiere

L'assemblea di Federazione di Mestiere è costituita da tutti i Soci che esercitano l'attività o le attività di competenza del settore medesimo in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di convocazione o che abbiano aderito all'Associazione, con versamento della quota sociale, successivamente a tale data.

L'organizzazione di Federazione di Mestiere dell'Associazione deve corrispondere, all'organizzazione di Federazione della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia. Ogni Federazione di Mestiere può rappresentare una o più Mestieri i quali potranno avere propri rappresentanti e propri coordinatori e che potranno avere nell'ambito dell'Associazione specifici incontri sui temi di proprio specifico interesse.

L'assemblea di Federazione di Mestiere viene convocata dal Presidente di Federazione di Mestiere e si riunisce almeno 2 volte all'anno ed ogni qual volta venga richiesto dal Presidente stesso o da almeno un terzo degli associati della Federazione di Mestiere medesima, per quelle fino 50 elementi, e da almeno un quinto per i settori superiori a 50 aderenti.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'invito deve essere redatto e trasmesso a cura della Segreteria dell'Associazione almeno 8 giorni prima di quello indicato per la convocazione per corrispondenza ordinaria o a mezzo e-mail. Per questioni urgenti è prevista anche la convocazione telefonica fatta dall'ufficio dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza almeno della metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un voto e potrà usufruire di una sola delega.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto salva diversa decisione assembleare. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Alle assemblee di settore, se invitato, può partecipare con voto consultivo il Presidente della

Federazione di Mestiere Provinciale direttamente o tramite persona delegata della stessa categoria.

Art.16

Compiti delle Assemblee di Federazione di Mestiere

Sono di competenza dell'Assemblea di Federazione di Mestiere:

- a) l'esame dei problemi economici, sindacali, e sociali specifici del settore di competenza e delle categorie aderenti;
- b) eleggere al proprio interno un Presidente di Federazione di Mestiere e un Vice Presidente che sostituirà il primo in caso di suo impedimento, coadiuvando nell'attività.

Le Federazioni di Mestiere con più di 100 associati avranno 2 Vice Presidente.

Essi saranno scelti nella logica della competenza, disponibilità e allargata rappresentatività di tutte o delle più significative delle categorie ricomprese nella Federazione di Mestiere;

- c) eleggere i componenti delegati di federazione a norma dello Statuto della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia (CICM);
- d) eleggere i delegati all'Assemblea Generale dell'Associazione nella misura di 2 ogni 10 associati e un ulteriore delegato per ogni 10 associati oltre i primi 10 o frazione superiore a 5

Art. 17

Il Presidente di Federazione di Mestiere

Il Presidente di Federazione di Mestiere vigila sull'andamento della propria categoria tenendo informato il Presidente dell'Associazione e promuove, tramite la Segreteria e con il supporto degli uffici all'uopo preposti dall'Associazione, la partecipazione degli organizzati alla vita associativa, individuando problematiche specifiche ed ipotesi di soluzione.

Svolge un ruolo di animatore sia all'interno dell'Associazione che all'esterno, ponendosi come punto di riferimento per i colleghi e come filtro tra essi, la struttura - tecnica dell'Associazione e i dirigenti superiori.

Il Presidente della Federazione di Mestiere e il Vice Presidente di Federazione di Mestiere sono tenuti a partecipare al Consiglio Generale dell'Associazione.

L'assenza ingiustificata per più di tre sedute del Consiglio comporta la decadenza immediata del Dirigente.

La giustificazione deve risultare dal verbale approvato della riunione.

In caso di cessazione della carica il Presidente di Federazione di Mestiere sarà sostituito temporaneamente dal Vice sino alla convocazione dell'Assemblea della Federazione di Mestiere che dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Nel caso di Federazioni di Mestiere con due Vice Presidenti la sostituzione avverrà con quello più anziano di età.

Art. 18

I Mestieri

I mestieri, in quanto articolazioni di ogni singola Federazione di Mestiere, saranno costituite dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dell'Associazione.

Ogni Mestiere potrà avere un proprio coordinatore nominato dalla categoria stessa su proposta del Presidente dell'Associazione.

Per le convocazioni del Mestiere valgono le stesse norme o procedure dell'assemblea di Federazione di Mestiere.

Gli indirizzi assunti in tali assemblee dovranno riguardare solo i temi specifici del Mestiere. Ogni altro aspetto andrà concordato con il Presidente di Federazione di Mestiere, e se ritenuto opportuno da quest'ultimo, discusso nella prima riunione utile della Federazione di Mestiere di competenza.

Art. 19

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i componenti del Consiglio Generale e sono rieleggibili.

In caso di sua assenza o di impedimento del Presidente le mansioni ad esso spettanti vengono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza di ambedue, dal componente di Giunta più anziano in carica.

Art.20

Ruolo del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 4 anni come tutte le cariche dell'Associazione e non possono essere rieletti per più di due mandati anche non consecutivi. La carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione sono incompatibili con quelle di altra Associazione di Categoria economica. In tal caso il Presidente e il Vice Presidente eletti dovranno rinunciare entro 6 mesi dalla nomina all'altra carica ricoperta precedentemente. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza di partiti politici e con le seguenti cariche istituzionali:

- Parlamentare , Ministro , Vice Ministro, Sottosegretario;
- Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
- Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale o di Città Metropolitana;
- Sindaco, Consigliere o Assessore comunale in comuni con più di 55.000 abitanti salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Generale.

Il Presidente presiede e provvede per l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e sovrintende l'andamento complessivo dell'Associazione.

Sovrintende a riscossioni e pagamenti per conto dell'Associazione, rilascia fidejussioni e richiede affidamenti agli istituti bancari.

Partecipa personalmente o tramite proprio delegato a società controllate dall'Associazione e non, nonché a Enti o Istituzioni in nome e per conto dell'Associazione stessa.

In caso di necessità il Presidente può, con l'assistenza del Vice Presidente, esercitare i poteri della Giunta Esecutiva cui però dovrà riferire nella prima riunione utile.

Art.21

Durata delle cariche sociali

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Generale, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Generale, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, saranno sostituiti secondo le procedure indicate dai precedenti articoli.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo l'eventuale rimborso spese.

Art. 22

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Generale potrà nominare un Presidente Onorario dell'Associazione. Esso andrà scelto tra personalità di indiscusso prestigio nell'ambito dell'artigianato e della piccola impresa locale, con conoscenze ed esperienze dirette nel mondo artigiano e dell'associazionismo in particolare, che ricopra o abbia ricoperto importanti incarichi interni all'Organizzazione o Istituzionali.

Il Presidente Onorario potrà partecipare a tutte le riunioni degli organi statutari dell'Associazione con voto consultivo. Egli potrà essere incaricato di svolgere particolari compiti, sia sul piano gestionale che di rappresentanza. Riferirà al Consiglio Generale e all'Assemblea Generale circa il corretto andamento della vita associativa.

Art. 23

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Generale su proposta della Giunta Esecutiva. Dirige agli uffici dell'Associazione e il relativo personale e provvede al buon funzionamento dei servizi e dell'attività sindacale. Attua le disposizioni adottate dal Presidente a cui propone l'esecuzione e i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari. Egli presenzia alle riunioni degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

E' responsabile di fronte al Presidente della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, dell'Organizzazione degli uffici e del personale. Propone alla Giunta Esecutiva l'eventuale nomina del Vice Segretario, dei responsabili operativi di area nonché l'assunzione e la sostituzione di personale.

Art.24

I Delegati di Zona

La Giunta Esecutiva può nominare uno o più Delegati di Zona, anche per specifici settori, con il compito di raccordo delle istanze e delle proposte dalle imprese operanti nelle zone periferiche o particolarmente decentrate del territorio di competenza dell'Associazione.

Tali delegati, qualora nominati, riferiranno al Presidente circa eventuali azioni o iniziative da intraprendere a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese operanti nel territorio loro assegnato.

Essi dovranno agire sempre comunque tramite la Segreteria dell'Associazione nonché di concerto e in pieno accordo con gli organismi sociali della stessa.

La Giunta Esecutiva potrà revocare in qualsiasi momento gli incarichi e sostituire i Delegati.

Art.25

Il Presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia

Il Presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o tramite suo delegato, alle riunioni degli Organi dell'Associazione delle quali dovrà essere preventivamente informato qualora trattino argomenti d'interesse della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia.

Art.26

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Generale elegge tre Revisori dei Conti effettivi, che potranno essere non associati, e due supplenti oppure un Revisore unico.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono al Consiglio Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

Art.27

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto, solo in caso di necessità sui cui al penultimo comma del presente articolo, dal Consiglio Generale con l'unanimità dei voti presenti o rappresentati.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra persone estranee alla categoria artigiana.

I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

In caso di partire da avere al voto del Presidente.

I Probiviri deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del C.P.C. sull'arbitrato;

si pronunciano secondo equità e previo tentativo di conciliazione; regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno; assegnano alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive per esporre le proprie repliche.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

Art.28

Decadenza degli incarichi

Tutti i Soci eletti o nominati nei vari organi e organismi esterni decadono dall'incarico se risultano assenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre sedute.

TITOLO IV°

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

BILANCIO PREVENTIVO

CONTO CONSUNTIVO E STATO PATRIMONIALE

Art.29

Il Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dei valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti sino a che non siano erogate,
- c) dalle quote sociali annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate per atti di liberalità, per qualsiasi titolo (donazioni, proventi per prestazioni rese agli associati e agli stessi richieste, ritenute, vendite di pubblicazioni, etc.).

Del patrimonio dell'Associazione, deve essere tenuto apposito registro degli inventari.

Art.30
L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, o rendiconto economico e finanziario, sarà predisposto dalla Giunta Esecutiva e successivamente approvato dal Consiglio Generale.
Esso dovrà essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo o entro giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.
E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

Art.31
La gestione economica

La Giunta Esecutiva determina le modalità per l'erogazione delle spese, per l'investimento dei capitali e per la gestione economica e finanziaria fino a un massimo di € 200.000,00. Per importi superiori la competenza passa al Consiglio Generale.

TITOLO V°
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.32
Le modificazioni statutarie

Le modificazioni da portarsi al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale con voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.
Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso da comunicarsi per raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione in luogo adatto e ben visibile nei locali della Sede Centrale dell'Associazione nonché sul sito internet ufficiale della stessa.
Il recesso avrà effetto, ai fini del pagamento della quota sociale, dal 10 gennaio dell'anno successivo.

Art.33
Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
In tal caso all'Assemblea potranno partecipare i soli Delegati e ognuno potrà avere al massimo una delega.
In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo altresì le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione.
Esse saranno comunque devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96.

Art.34
Recesso alla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia

Il recesso dall'adesione alla Confartigianato imprese Città Metropolitana di Venezia ed eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale artigiana, devono essere deliberate dal Consiglio Generale in sede ordinaria con voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art.35
Regolamento interno

Tutte le norme generali dell'organizzazione del lavoro degli organi del presente Statuto così come l'articolazione dei settori e delle categorie potranno essere previste in un regolamento interno predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Generale.

Art. 36
Riferimento di legge e competenze giurisdizionali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile. Come foro competente viene indicato il Tribunale Civile e Penale di Venezia.

Norma transitoria e finale

Per garantire la continuità organizzativa dell' Associazione nonché il pieno svolgimento dei programmi, le cariche sociali in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto vengono prorogate fino alla loro scadenza naturale, prendendo atto della nuova articolazione delle Federazioni di Mestiere e dei Mestieri.

CONFARTIGIANATO IMPRESE – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENEZIA

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Approvato dal Consiglio Generale del 24 gennaio 2018

ART. 1) LE FEDERAZIONI DI MESTIERE E I MESTIERI

Nell'ambito dell'Associazione, il più possibile in aderenza con lo Statuto della Confartigianato Imprese della Città Metropolitana di Venezia e tenuto conto della specificità di Venezia, sono costituite le FEDERAZIONI DI MESTIERE come previsto dall'Art. 15) formati dai MESTIERI di cui all'Art.18) dello Statuto . Tali aggregazioni hanno il compito specifico di tutelare gli interessi di tutte le imprese ad essi/e appartenenti senza distinzione alcuna, e in particolare :

- stabilire la linea sindacale sulle questioni che interessano le imprese, dal contrattuale alla formazione,dall'innovazione alle aggregazioni fino all'internazionalizzazione;
- promuovere iniziative, progetti e azioni che contribuiscano alla crescita economica e sociale delle imprese .

Le Federazioni di Mestiere e i Mestieri sono :

ALIMENTAZIONE

ALIMENTARI VARI
GASTRONOMIA
CASEARI
GELATIERI
LAVORAZIONE CARNI
PANIFICATORI
PASTAI
PASTICCERI
BIRRAI
TORREFAZIONE

ARTISTICO

CERAMISTI/MOSAICISTI
ORAFI/ARGENTIERI
OROLOGIAI
RESTAURO ARCHITETTONICO E CONSERVATIVO
VETRO ARTISTICO
VETRO A LUME E PERLE A LUME
PLEXIGLASS
MASCHERE, SPECIALITA' VENEZIANE
PITTORI QUADRI
PITTORI AMBULANTI

CARTOTECNICI-PARALUMI

AUTORIPARAZIONE

CARROZZIERI

MECCATRONICI/GOMMISTI

REVISIONE VEICOLI

BENESSERE

ACCONCIATORI

ESTETISTI

ODONTOTECNICI

OTTICI

TATUAGGI E PIERCING

COMUNICAZIONE/SERVIZI INNOVATIVI

FOTOGRAFI / FREE LANCE

ELIOGRAFIE / COPISTERIE

TIPOGRAFI / LITOGRAFI

LEGATORIE

DISEGNI PUBBLICITARI

INCISORI TIMBRI

GRAFICI

ICT INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

EDILIZIA

EDILIZIA

PITTORI E CARTONGESSISTI

POSATORI

VETRO PIANO

MARMISTI

PARQUETTISTI

MOVIMENTO TERRA

IMPRESE DI PULIZIA

MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

IMPIANTI

TECNICI ELETTRONICI E ANTENNISTI

ASCENSORISTI

BRUCIATORISTI

ELETTRICISTI

TERMOIDRAULICI

FRIGORISTI

FUMISTI /SPAZZACAMINI

DOMOTICA E ATTIVITA' AFFINI

LEGNO ARREDO

ARREDO
LEGNO
TAPPEZZERIA
MATERASSAI

METALMECCANICA

CARPENTERIA METALLICA
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA
MECCANICA E SUBFORNITURA
CANTIERISTICA E NAUTICA
ZINCATURA

MODA

ABBIGLIAMENTO
CALZATURIERI
PULITINTOLAVANDERIE
SARTI E STILISTI
RICAMI MERLETTI
PELLICCERIE
COSTUMI TEATRALI
TESSILI

SERVIZI , TERZIARIO E TURISMO

RIPARATORI ELETTRODOMESTICI
CALZOLAI
FIORISTI/DECORATORI CON FIORI
OASI - OPERATORI ASSOCIATI SPIAGGE ITALIANE
ATTIVITA' RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI
RISTORATORI
COMMERCIO
COMMERCIO AMBULANTE
LIBERI PROFESSIONISTI
AGENZIE DI VIAGGIO

TRASPORTI

AUTO-BUS OPERATOR
TAXISTI/MOTOSCAFISTI
AUTOTRASPORTO/TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
TRASPORTO SU ACQUA
GONDOLIERI
SANDOLISTI

NOLEGGIO IMBARCAZIONI

CANTIERISTICA MINORE

Carpentieri in legno e in ferro, cantieri navali
Riparazione e manutenzione motori marini
Costruzione e restauro accessori nautici

VETRO ARTISTICO DI MURANO

Vetro di Murano 1° e 2° lavorazioni
Perle e conterie
Produttori stampi
Montatori

Art. 2) Le Federazioni di Mestiere e i Mestieri potranno riunirsi anche in aggregazioni e comparti ai fini dell'esame delle loro problematiche, richiedere la presenza di esperti su particolari temi e l'approfondimento di specifiche tematiche e potranno sviluppare progetti e iniziative . Tutta la loro attività dovrà essere svolta con il supporto tecnico degli uffici preposti dell'Associazione e con l'approvazione del Segretario che ne riferirà a Presidente e Giunta.

Art. 3) PARTECIPAZIONE DI ESTERNI ALLE RIUNIONI

Alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva potranno partecipare esperti e persone proponenti particolari iniziative su invito del Presidente o del Segretario a supporto di particolari approfondimenti o a sostegno di progetti o iniziative e per consentire agli organi di deliberare con maggior conoscenza dei vari aspetti e con maggior cognizione .

Art. 4) DECADENZA

Tutti gli eletti negli organi sociali e i rappresentanti di Federazione di Mestiere e i Mestieri che risultassero assenti per più di tre sedute, regolarmente convocate, senza giustificato motivo risultante dal verbale, decadono dalla carica .Prima che il Consiglio Generale assuma la delibera di decadenza, il Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario, chiederà all'interessato le eventuali giustificazioni, scritte o verbali, ; decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, l'organo delibera .

Sarà considerata giustificazione anche la delega data o anche la sola giustificazione orale ad altro componente l'organo o telefonicamente alla Segreteria o all'ufficio Categorie, oltre naturalmente la giustificazione scritta .

Art. 5) MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Spetta al Consiglio Generale la modifica del presente Regolamento.

Le modifiche potranno essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da almeno cinque consiglieri regolarmente in carica .

Il Presidente dovrà mettere le proposte all'ordine del giorno entro la seconda riunione utile dopo l'avvenuta presentazione/deposito presso la Segreteria dell'Associazione. Le

modifiche dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Consiglio .